



**Associazione
Badminton Motus**
Via Giuseppe Lepori 33
6900 Massagno

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione Badminton Motus" (di seguito "l'Associazione").
2. La sede legale è presso il domicilio di Flavio Crivelli a Massagno, Canton Ticino, Svizzera.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica amatoriale del badminton come attività sportiva e ricreativa per adulti, finalizzata al benessere fisico, alla socializzazione e al divertimento.
2. L'Associazione svolge esclusivamente attività senza scopo di lucro.

Art. 3 - Membri

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di membri:
 - Membri attivi
 - Soci in prova
 - Membri sospesi
 - Soci sostenitori
2. Possono essere ammessi come membri attivi o soci in prova esclusivamente persone fisiche maggiorenni (18 anni compiuti) che dimostrino un livello intermedio o avanzato nella pratica del badminton. Poiché l'Associazione non dispone di istruttori professionisti, non vengono ammessi principianti assoluti.
3. L'ammissione di nuovi membri avviene su richiesta — scritta o comunicata oralmente al comitato direttivo — e approvazione del comitato direttivo.
4. L'ammissione è subordinata a una sessione di prova volta a valutare l'idoneità tecnica e la compatibilità con il gruppo. La valutazione viene effettuata dal comitato direttivo o da membri da esso incaricati. Sono esonerati dalla sessione di prova i membri che abbiano già fatto parte dell'Associazione, purché l'interruzione non superi i cinque anni.
5. Per garantire spazio e qualità dell'attività, il numero massimo di membri attivi è limitato a 14. Ulteriori richieste possono essere inserite in lista d'attesa. Le modalità di gestione della lista d'attesa sono disciplinate dal regolamento interno.
6. Possono essere ammessi membri durante la stagione sportiva in corso con quota proporzionale ai mesi rimanenti, previa sessione di prova e nel rispetto del limite massimo di membri attivi.
7. I soci in prova hanno gli stessi doveri dei membri attivi ma non hanno diritto di voto in assemblea generale. Dopo la prima stagione sportiva, i soci in prova possono rinnovare l'iscrizione esclusivamente come membri attivi con diritto di voto.
8. Membro sospeso: un membro attivo può richiedere la sospensione volontaria dell'iscrizione per ragioni documentate di salute, lavoro o forza maggiore. La sospensione è autorizzata dal comitato direttivo. Il membro sospeso mantiene lo status associativo ma non ha diritto di partecipare alle attività ordinarie né di votare in assemblea per la durata della sospensione.

Le modalità e le quote sono disciplinate dal regolamento interno.

9. Socio sostenitore: possono iscriversi come soci sostenitori persone fisiche che desiderino sostenere l'Associazione senza partecipare alle attività sportive ordinarie. I soci sostenitori versano una quota ridotta stabilita dal regolamento interno, non occupano posti nel limite massimo dei membri attivi, non hanno diritto di voto in assemblea generale e non sono soggetti alla sessione di prova. Possono essere invitati a eventi sociali e speciali dell'Associazione.
10. Il comitato direttivo può autorizzare la partecipazione alle attività di persone non socie a titolo di ospiti occasionali o ospiti speciali, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 4 - Diritti e doveri dei membri

1. I membri attivi hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e di votare all'assemblea generale.
2. I membri sono tenuti a rispettare il presente statuto, le decisioni dell'assemblea e le regole stabilite dal comitato direttivo.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

1. L'Associazione è composta dai seguenti organi:
 - Assemblea generale
 - Comitato direttivo
 - Revisore dei conti (facoltativo)

Art. 6 - Assemblea generale

1. L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Compete all'assemblea generale:
 - eleggere il comitato direttivo;
 - approvare il bilancio e il conto preventivo;
 - deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - deliberare sulla dissoluzione dell'Associazione.

Art. 7 - Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da almeno una persona che ricopre il ruolo di presidente e tesoriere.
2. Il comitato direttivo può includere facoltativamente un segretario per la gestione amministrativa e comunicativa.
3. Il comitato direttivo gestisce l'Associazione, la rappresenta legalmente e organizza le attività.

Art. 8 - Finanze

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative
 - eventuali contributi o donazioni

Art. 9 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento può essere deciso dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile Svizzero relative alle associazioni (art. 60 e seguenti).